

Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Uniformati i termini per versare il contributo del 3% delle coop
- 3 Proroga al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» per il 2012 e 2013

Prassi

- 4 Istruzioni per la compilazione del modello Iva Tr
- 4 Imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica
- 4 Crediti superiori a 15.000 euro: chiarimenti sul visto di conformità
- 4 Chiarimenti sulle nuove modalità di utilizzo dell’F24 telematico
- 5 Estratti di conto corrente e rendicontazioni relative a depositi titoli: imposta di bollo
- 5 Aliquota IVA applicabile all’importazione di oli e grassi di origine animale e vegetale impiegati per generare energia elettrica
- 5 Strumenti di finanziamento per le imprese: deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni
- 6 Addio CUD: un solo modello per tutte le somme corrisposte
- 6 Modalità operative per la registrazione ai regimi speciali “Mini One Stop Shop” ai fini dell’IVA
- 6 Iscrizione nel Registro delle imprese sulla base di atto pubblico o scrittura autenticata
- 7 Novità dal sito dell’Agenzia delle entrate

Dottrina

- 8 Orientamenti societari: gli aggiornamenti del Consiglio notarile del triveneto per il 2014
- 9 I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili visti dal notariato
- 9 Dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2013

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Uniformati i termini per versare il contributo del 3% delle coop</p> <p>Il pagamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi - non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta - previsto dall'art.11, co.4 e 6 legge n.59/92 e da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: «Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992».</p>	<p><i>Ministro dello sviluppo economico decreto 23/7/14 (G.U. n.225 del 27/9/14)</i></p>
<p>Proroga al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» per il 2012 e 2013</p> <p>Differito dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU TASI degli Enti non commerciali- relativa agli anni 2012 e 2013 – previsto dall'art. 5, co. 2 del decreto 26 giugno 2014.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, decreto del 23 settembre 2014 (G.U. n.226 del 29/9/14)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Istruzioni per la compilazione del modello Iva Tr Sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello Iva Tr, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore del 19/9/14</i></p>
<p>Imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica Operativo nei prossimi mesi il servizio "@e.bollo" che consentirà di pagare online le marche da bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore d'intesa con il Capo Dipartimento della funzione pubblica del 19/9/14</i></p>
<p>Il pagamento online della marca da bollo sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in una prima fase possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici; • in una seconda fase possibile anche per il pagamento della marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni via posta elettronica. 	
<p>Crediti superiori a 15.000 euro: chiarimenti sul visto di conformità Disponibili le istruzioni operative per compensare i crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive di quelle sul reddito e Irap.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.28 del 25/9/14</i></p>
<p>Chi può apporre il visto - i responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf-impresе, quelli dei Caf-dipendenti solo per le dichiarazioni dei contribuenti per i quali già svolgono assistenza fiscale, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro. La stessa possibilità è prevista per chi al 30/9/93 era già iscritto nei ruoli di periti ed esperti contabili tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, a patto che siano in possesso di specifici diplomi di laurea.</p> <p>Compensare i crediti, senza visto - è possibile se si è in presenza di dichiarazione sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.</p> <p>Enti locali e Regioni - è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del Collegio dei revisori.</p>	
<p>Chiarimenti sulle nuove modalità di utilizzo dell'F24 telematico Dal 1° ottobre diventa obbligatorio non utilizzare il modello F24 cartaceo per i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superiori a 1.000 euro; • a saldo zero; • con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero (D.L. n. 66/2014). 	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 27 del 19/9/14</i></p>
<p>I modelli F24 a saldo zero - potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online dell'Amministrazione finanziaria ("F24web", "F24online") o tramite un intermediario abilitato.</p> <p>I modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero e quelli con saldo superiore a 1.000 euro - dovranno viaggiare esclusivamente con i servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria o mediante internet banking (banche, Poste Italiane, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento, convenzionati con l'Agenzia).</p> <p>SI F24 cartaceo – Possibile continuare a utilizzare il modello cartaceo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il versamento di somme pari o inferiori a 1.000 euro, a patto che non ci siano crediti in compensazione (ma non per i titolari di partita Iva); • nel caso di modelli precompilati dell'ente impositore, anche se i versamenti sono superiori a 1.000 euro (a condizione che non siano indicati crediti in compensazione); 	

Ordinary Assist

- per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione;
- fino al 31 dicembre di quest'anno anche per i versamenti rateali in corso di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a 1.000 euro, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero.

<p>Estratti di conto corrente e rendicontazioni relative a depositi titoli: imposta di bollo</p> <p>La documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, può essere ricondotta nella previsione recata dall'art. 27 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 84 del 16/9/14</i></p>
<p>Qualora l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso sarà assoggettato all'imposta di bollo di cui rispettivamente all'art. 13, co. 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari. Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta, gli importi versati possano essere chiesti a rimborso entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (art. 37 D.P.R. n. 642/1972).</p> <p>Le previsioni recate dall'art. 15, co. 6, e 15-bis D.P.R. n. 642/1972 sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti.</p>	
<p>Aliquota IVA applicabile all'importazione di oli e grassi di origine animale e vegetale impiegati per generare energia elettrica</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, per gli oli e grassi di origine animale e vegetale trovano applicazione le stesse modalità operative già previste per l'olio di palma e comunicate con nota prot. n.55867/RU del 30/4/10 (che, tra l'altro, ha chiarito che si applica l'aliquota IVA del 10% nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua l'importazione di olio di palma sia il medesimo che lo impiega direttamente come olio combustibile per generare energia elettrica nel proprio impianto avente una potenza installata superiore ad 1 Kw).</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.99902 del 24/9/14</i></p>
<p>Strumenti di finanziamento per le imprese: deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni</p> <p>La deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie è una facoltà e non un obbligo.</p> <p>Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 239/1996 sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio (art.32, co.13, D.L. n.83/2012).</p> <p>La rilevanza fiscale di tali oneri secondo il principio di cassa, indipendentemente dall'imputazione a conto economico, consente di dedurre le spese in questione in via anticipata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.29 del 26/9/14</i></p>

<p>La norma si riferisce non soltanto alle piccole e medie imprese emittenti strumenti obbligazionari, ma anche ai cosiddetti “grandi emittenti”, ossia alle banche e alle società con azioni negoziate, seppure con riferimento ai soli titoli emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Crescita.</p> <p>La norma non intende però superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.29 del 26/9/14</i></p>
<p>Addio CUD: un solo modello per tutte le somme corrisposte Disponibile la bozza di Certificazione Unica (Cu) dei redditi corrisposti nel 2014 (lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 26/9/14</i></p>
<p>Modalità operative per la registrazione ai regimi speciali “Mini One Stop Shop” ai fini dell’IVA La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/06 (Direttiva IVA), come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12/2/08, prevede l’adesione facoltativa a 2 regimi speciali denominati MOSS per i soggetti passivi, stabiliti e non stabiliti nell’UE (regime UE e regime non UE), ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi di imposta che, a decorrere dall’1/1/15, sono soggette a IVA nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n.122854 del 30/9/14</i></p>
<p>L’art. 2, co. 3, del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9/10/12, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, del 15/3/11, stabilisce che “gli Stati membri autorizzano (...) i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dall’1/10/14 le informazioni (...) ai fini della registrazione nell’ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi”.</p> <p>Il provvedimento, pertanto, disciplina l’invio delle informazioni necessarie per la registrazione ai regimi MOSS da parte degli operatori interessati, a partire dall’1/10/14, ferma restando la successiva entrata in vigore della normativa di recepimento che decreterà l’effettiva applicabilità dei regimi a decorrere dall’1/1/15.</p>	
<p>Iscrizione nel Registro delle imprese sulla base di atto pubblico o scrittura autenticata Chiarita la procedura di iscrizione degli atti al Registro delle imprese sulla base di atto pubblico o scrittura autenticata. La nuova norma, introdotta con l’art. 20, co. 7 bis D.L. n.91/2014 e che si applica alle istanze presentate dall’1/9/14, stabilisce l’iscrizione immediata dell’atto presentato al registro delle imprese basato su atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3673 del 19/9/14</i></p>
<p>Ecco i chiarimenti del MISE:</p> <p>Iscrizione immediata – l’ufficio di registro provvede all’immediata iscrizione limitando il controllo alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto (competenza territoriale della Camera, autenticità della sottoscrizione della domanda); ad iscrizione avvenuta, effettua quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell’atto.</p> <p>Responsabilità – tutti gli elementi dell’atto sono da ricondurre all’attività di chi ha redatto l’atto pubblico o la scrittura privata.</p> <p>Ambito oggettivo - tutte le procedure di iscrizione al registro delle imprese basate su atti pubblici o scritture private autenticate quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa, con esclusione delle sole</p>	

Ordinary Assist

S.p.A.. Rientrano nella disposizione gli atti notarili e tutti gli atti provenienti da un'autorità pubblica (es. sentenze). Sono esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi, per esempio gli atti di cessione di quote di S.r.l. stipulati ai sensi dell'art. 36, co. 1 bis, legge n. 133/2008 che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l'ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario autorizzato.

Eccezione - la regola dell'immediata iscrizione è derogata nel caso di richieste pervenute da imprese non munite di PEC; in tal caso l'ufficio del registro sospenderà la pratica.

Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

Sono disponibili:

- il testo dell'audizione del Direttore dell'Agenzia presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;
- il testo dell'audizione del Direttore dell'Agenzia presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria;
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.5) per il modello Unico SC/2014;
- l'aggiornamento del software di controllo (versione 1.1.7) per i modelli Unico 2014;
- l'aggiornamento del software di compilazione - Gerico (versione 1.0.4) e della procedura di controllo (versione 1.0.2) (Studi di settore);
- l'aggiornamento delle guide su affitto, acquisto e vendita e bonus ristrutturazioni.
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.2) e della procedura di controllo (versione 1.0.2) Irap 2014;
- l'aggiornamento dei cluster di settembre degli studi di settore in corso di lavorazione;
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.4) del modello Unico Enc/2014;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.1.6) dei modelli Unico/2014;
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.4) del modello Unico Sc/2014;
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.4) del modello Unico Sp/2014;
- l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.5) del modello Unico Pf/2014;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.0.2) del modello Cnm/2014;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 3.4.6) per il modello F24.

*Agenzia delle entrate,
pubblicati sul sito dal
15 al 30/9/14*

Ordinary Assist

DOTTRINA

Orientamenti societari: gli aggiornamenti del Consiglio notarile del triveneto per il 2014
Pubblicati gli orientamenti societari per il 2014.

[Consiglio notarile del triveneto, pubblicati sul sito a settembre 2014](#)

Questi, in sintesi, i principi formulati dal consiglio:

- ammissibile il trasferimento in Italia della sede legale di una società costituita in uno Stato estero con contemporaneo suo assoggettamento all'ordinamento giuridico italiano e adozione di una forma societaria propria del nostro ordinamento interno;
- non è necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nel caso di aumento gratuito del capitale sociale (S.p.A. o S.r.l.), essendo all'uopo sufficiente l'attestazione dell'organo amministrativo che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la redazione ed approvazione del bilancio di esercizio;
- il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell'eventuale sovrapprezzo) all'organo amministrativo all'atto della costituzione della società di cui all'art. 2464, co. 4, c.c., deve essere fatto agli amministratori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne divengono con ciò depositari, sorgendo a favore della società unicamente un diritto di credito;
- in caso di liquidazione della quota di partecipazione in S.r.l. del socio receduto (o escluso o defunto) attraverso l'utilizzo di riserve disponibili della società, l'eventuale diritto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento gravante la quota di partecipazione liquidata si trasferisce per surrogazione reale sulle somme di denaro corrisposte al socio receduto (o escluso o agli eredi del socio defunto);
- è legittimo che la S.r.l. contragga prestiti per liquidare la partecipazione del socio receduto (o escluso o defunto) con l'utilizzo nominale di riserve disponibili (che potrebbero di fatto essere illiquide), poiché in tal caso non si verifica un'ipotesi di acquisto di partecipazioni cui all'art. 2474 c.c.;
- è legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d'azienda da parte di una persona fisica e viceversa;
- la disposizione di cui all'art. 2500-octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali, salvo che l'atto costitutivo dell'associazione non preveda maggioranze diverse;
- si deve ritenere legittima – quantomeno ai sensi dell'art. 1322 c.c. – la trasformazione delle associazioni tra professionisti in società tra professionisti (STP);
- nelle società di persone la compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi. I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall'eventuale documentazione che comprova il loro accadimento. Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente;
- le modifiche dei patti sociali delle società di persone sono ritualmente adottate senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili presso il registro delle imprese;
- è legittima la nomina di liquidatori a tempo determinato nelle società di persone;
- nelle s.r.l. semplificate la riserva legale segue le regole previste dall'art. 2463, co. 4, c.c. per le s.r.l. ordinarie ma con capitale inferiore a € 10.000. Pertanto, anche in dette società deve essere destinato a riserva legale almeno 1/5 degli utili netti di esercizio fino a quando la stessa non abbia raggiunto,

Ordinary Assist

unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000 euro, dopodiché, ricorrendone i presupposti, si applicherà la regola ordinaria prevista dall'art. 2430 c.c. (secondo cui dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale).

<p>I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili visti dal notariato</p> <p>Pubblicate le prime impressioni sulle disposizioni introdotte con l'art. 23 D.L. n. 133/2014 sui contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Le norme introdotte disciplinano i soli aspetti civilistici tra le parti del contratto; non sono stati regolati gli aspetti fiscali. Ai fini tributari il notariato condivide l'impostazione data allo schema contrattuale cd rent to buy, dall'agenzia delle entrate con la consulenza giuridica del 13/2/14 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini Iva si considera come base imponibile della cessione il saldo del prezzo, al netto di quanto già versato non solo a titolo di acconti ma anche come canoni di locazione, avendo tali somme già avuto una loro rilevanza ai fini del tributo; • agli effetti delle imposte sui redditi, quando il conduttore esercita l'opzione, emerge un componente di reddito rilevante ai fini Ires pari alla differenza fra il prezzo della cessione, al netto dei proventi che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti a titolo di canoni di locazione, ed il costo fiscale del bene. 	<p><u>Consiglio nazionale del notariato, nota sul sito internet il 15/9/14</u></p>
<p>Dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2013</p> <p>Riassunte le novità di maggiore interesse del modello di dichiarazione Iva, rispetto a quello utilizzato lo scorso anno in occasione della scadenza del termine del 30 settembre di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2013. Del modello di dichiarazione sono state evidenziate le parti che sono interessate da norme emanate nel corso del 2013, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la norma che dall'1/10/13, ha aumentato dal 21 al 22% l'aliquota IVA ordinaria; • la norma che ha previsto, dall'1/1/13, l'obbligo per i soggetti Iva stabiliti in Italia di emettere fattura anche per le operazioni mancanti del requisito della territorialità; • la soppressione del modello IVA26/LP, riservato alle società che prendono parte alla liquidazione IVA di gruppo, soppressione attuata per semplificare l'obbligo dichiarativo di tali società. 	<p><i>Assonime, circolare n. 28 del 26/9/14</i></p>